

CLIIª TORNATA

MARTEDÌ 31 MAGGIO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 8350
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 »	8351
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale »	8381
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguirono dall'Alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditorati alle opere pubbliche »	8386
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo <i>War</i> »	8388
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili »	8390
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali »	8395
« Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali »	8398
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali »	8404
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato »	8406
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provve-	

dimenti per l'abbruttamento delle farine per la panificazione e per i dolci »	Pag. 8407
« Conversione in legge del Regio-decreto legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abbruttata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati alla esportazione »	8410
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali »	8412
« Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica	8414
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane »	8383
Oratori:	
FEDERZONI, <i>ministro delle colonie</i>	8385
MAZZIOTTI	8384
Interrogazioni (Annuncio di)	8420
Relazioni (Presentazione di)	8350, 8380
Uffici (Riunione degli)	8350
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	8379, 8419

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo, Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni, i ministri delle colonie, delle finanze, dei lavori Pubblici, del-

l'economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio, per la guerra, per la marina, per le corporazioni, per la giustizia ed affari di culto.

SIMONETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli onorevoli senatori: Porro per giorni 15, Spirito per giorni 20, Venturi per giorni 17, Zappi per giorni 12, Diena per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Mazzoni, Pironti, Angiulli, Libertini, Di Robilant, Ricci Corrado, Vitelli, Mariotti e Berio a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MAZZONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti ».

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti enti ».

ANGIULLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 7, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro depositi di valute d'argento ».

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul

disegno di legge: « Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia ».

DI ROBILANT. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali ».

RICCI CORRADO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'Ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico ».

VITELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi dirigenti civili e militari ».

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato ».

MARIOTTI. A nome del relatore onorevole senatore Greppi, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione permanente di finanze sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1^o luglio 1927-30 giugno 1928 ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Mazzoni, Pironti, Angiulli, Libertini, Di Robilant, Ricci Corrado, Vitelli, Berio e Mariotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che domani alle ore 15 si terrà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1927

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:
(V. Stampato, N. 943).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione dei singoli capitoli che rileggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri
per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,000,000 »
2	Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero	125,000 »
3	Acquisto di decorazioni	100,000 »
4	Tipografia riservata	300,000 »
5	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali	40,000 »
6	Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale	250,000 »
7	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero (Spesa d'ordine)	4,000,000 »
8	Spese segrete	1,200,000 »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
10	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione (art. 63 Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290).	132,000 »
11	Premi di operosità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico (art. 63 Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290).	100,000 »
12	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	11,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,258,000 »

	<i>Riporto</i>	7,258,000 »
13	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	30,000 »
14	Spese casuali	70,000 »
15	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	59,000 »
		7,417,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
16	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	1,900,000 »
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili; modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	10,000 »
		1,910,000 »
	<i>Spese di rappresentanza all'estero.</i>	
18	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di legazione, consolare, dei Commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri	9,100,000 »
19	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	600,000 »
20	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse)	17,500,000 »
21	Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	1,100,000 »
22	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	800,000 »
23	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	1,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	30,300,000 »

	<i>Riporto</i>	30,300,000 »
24	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	200,000 »
25	Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	390,000 »
26	Fitto di palazzi all'estero e di locali ad uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche; indennità temporanee d'alloggio per i periodi nei quali le Regie rappresentanze restano prive di sedi demaniali o affittate :	1,300,000 »
27	Manutenzione e miglioramento degl'immobili di proprietà dello Stato all'estero	1,000,000 »
		33,190,000 »
	<i>Spese diverse.</i>	
28	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero	1,700,000 »
29	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	1,500,000 »
30	Spese eventuali all'estero.	1,400,000 »
31	Indennità agli ufficiali consolari di 2 ^a categoria per concorso alle spese di cancelleria.	270,000 »
32	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funerali.	1,900,000 »
33	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Amministrazione delle isole dell'Egeo	3,000,000 »
		9,770,000 »
	<i>Spese per le scuole italiane all'estero.</i>	
34	Competenze al personale delle scuole all'estero	6,700,000 »
35	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	381,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,081,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1927

	<i>Riporto</i>	7,081,000 »
36	Scuole sussidiate	2,540,000 »
37	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione	1,800,000 »
38	Spese generali per le scuole italiane all'estero	700,000 »
39	Sussidi al personale delle scuole all'estero	20,000 »
40	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	150,000 »
		12,291,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese diverse.

41	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	3,250,000 »
42	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	822,000 »
43	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri	88,000 »
44	Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	80,000 »
45	Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni	200,000 »
46	Contributo del Regno Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane presso le Commissioni stesse	400,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,840,000 »

	<i>Riporto</i>	4,840,000 »
47	Assegnazione straordinaria per opere di pubblica utilità nell'isola di Rodi (Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550) (3ª delle 10 rate)	5,000,000 »
48	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero)	30,000,000 »
49	Sovvenzioni a studenti dalmati	300,000 »
50	Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni italiane in Cina (Regio decreto 20 marzo 1924, n. 528. Quarta delle dieci annualità) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
51	Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali	5,000,000 »
52	Fondo per spese segrete di propaganda all'estero	1,000,000 »
53	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani ed uomini di Stato esteri	1,500,000 »
		48,640,000 »
	<i>Spese per le scuole italiane all'estero.</i>	
54	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (Decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	1,000,000 »
55	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero	10,000,000 »
		11,000,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	7,417,000 »
Debito vitalizio	1,910,000 »
Spese di rappresentanza all'estero	33,190,000 »
Spese diverse	9,770,000 »
Spese per le scuole italiane all'estero	12,291,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	
	64,578,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese diverse	48,640,000 »
Spese per le scuole italiane all'estero	11,000,000 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .	
	59,640,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	
	124,218,000 »

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	124,218,000 »
--	---------------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

TABELLA B.

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali.

1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	100,000 »
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	649,500 »
		749,500 »

*Contributo a carico dei vettori.**(Emigrazione transoceanica).*

3	Tassa per la concessione di patenti ai vettori di emigranti	900,000 »
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti — Emigranti ingaggiati all'estero	9,000,000 »
5	Tassa di assenso alle nomine dei rappresentanti dei vettori	80,000 »
6	Tassa di licenza consolare pei viaggi di ritorno dei piroscafi non iscritti su patente	50,000 »
7	Tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti (articolo 26 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473	2,000,000 »
		12,030,000 »

*Contributi diversi.**(Emigrazione continentale).*

8	Proventi delle tessere sui biglietti rilasciati agli emigranti che si recano, per ferrovia, all'estero per ragioni di lavoro	10,000 »
9	Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti all'estero (esclusi i paesi transoceanici)	1,850,000 »
10	Tassa sui certificati di chiamata per l'estero	700,000 »

(Emigrazione transoceanica).

11	Tassa sui ricorsi presentati agli ispettori dell'emigrazione ed alla Commissione centrale arbitrale — Diritti di cancelleria — Tassa sulle decisioni dei Collegi arbitrali	40,000 »
12	Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti a paesi transoceanici	750,000 »
		<hr/> 3,350,000 » <hr/>

*Rimborsi e concorsi nelle spese.**(Emigrazione transoceanica).*

13	Rimborso degli stipendi e delle indennità d'arma degli ufficiali medici e di altri funzionari per il servizio da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti e indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio	890,000 »
14	Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie, sia a terra che a mare — Ricuperi vari (da reintegrare al capitolo della spesa).	900,000 »
15	Rimborso delle spese per il servizio di sorveglianza dell'emigrazione (art. 110, capoverso, del Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395).	1,200,000 »
		<hr/> 2,990,000 » <hr/>

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1927*Entrate diverse.**(Entrate miste).*

16	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge sull'emigrazione	8,000 »
17	Quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio delle rimesse degli emigranti	10,000 »
18	Entrate diverse e impreviste	50,000 »
		68,000 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE

(Entrate miste).

19	Depositi provvisori e pene pecuniarie speciali a carico dei capitani dei piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno	50,000 »
20	Depositi di somme spettanti ad emigranti in esecuzione delle decisioni degli ispettori dell'emigrazione e della Commissione centrale arbitrale per l'emigrazione e per altri oggetti	<i>per memoria</i>
21	Entrate eventuali per reintegrazione e ricupero di fondi al bilancio passivo	<i>per memoria</i>
22	Rimborso delle spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nella conferenza per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'Ufficio italiano di segreteria presso il Commissariato	<i>per memoria</i>
23	Provento dalla vendita delle buste di custodia per i passaporti degli emigranti diretti all'estero	700,000 »
		750,000 »

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

24	Rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	15,000 »
25	Alienazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	8,000,000 »
26	Anticipazione da parte degli Istituti di emissione per provvedere ai bisogni di cassa	<i>per memoria</i>
27	Interessi attivi maturati sul fondo vincolato alla costruzione di un ri- covo per gli emigranti nel porto di Genova da reinvestire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	2,550 »
28	Prelevamenti dalle somme disponibili per investimenti permanenti o dal fondo di cassa	2,000,000 »
		10,017,550 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Rendite patrimoniali	749,500 »
Contributi a carico dei vettori	12,030,000 »
Contributi diversi	3,350,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	2,990,000 »
Entrate diverse	68,000 »
Totale della categoria I della parte ordinaria	19,187,500 »

TITOLO II.	
ENTRATE STRAORDINARIE.	
Entrate miste	750,000 »
<hr/>	
Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie	750,000 »
<hr/>	
Totale delle Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	19,937,500 »
<hr/>	
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</i>	10,017,550 »
<hr/>	
Totale generale della Entrata	29,955,050 »
<hr/>	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

TABELLA C.

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

*Spese generali**(Spese miste).*

1	Personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione e di altre Amministrazioni in servizio presso il Commissariato stesso - Indennità di residenza in Roma - Indennità di carica e di funzioni. (Spese fisse e obbligatorie)	1,980,000 »
2	Contributo al fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione	235,600 »
3	Spese di rappresentanza e indennità ai funzionari incaricati della direzione di uffici	15,000 »
4	Retribuzioni al personale straordinario e straordinario tecnico del Commissariato dell'emigrazione	235,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	280,000 »
6	Statistica dell'emigrazione — Spese inerenti al servizio, lavori di spoglio (da eseguirsi a cottimo da persone estranee all'amministrazione)	140,000 »
7	Consiglio dell'emigrazione — Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio, spese per la redazione stenografica dei verbali)	10,000 »
8	Fitto di locali ad uso di uffici per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti (<i>Spese fisse obbligatorie</i>).	80,000 »
9	Spese d'ufficio per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti	365,000 »
10	Stampa ed acquisto di moduli e registri per uso d'ufficio	190,000 »
11	Biblioteca ed abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato generale dell'emigrazione e uffici dipendenti	35,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,565,600 »

	<i>Riporto.</i>	3,565,600 »
12	Spese di posta, telegrafo, telefono. (<i>Spesa obbligatoria</i>)	430,000 »
13	Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari e attrezzi, imposta fabbricati	360,000 »
14	Spese casuali ed eventuali — Sussidi al personale del Commissariato generale dell'emigrazione e alle loro famiglie	30,000 »
15	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato generale e per gli uffici dipendenti	140,000 »
	<i>(Emigrazione transoceanica).</i>	
16	Indennità di residenza e di carica agli ispettori e vice-ispettori di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2203	89,600 »
17	Retribuzione al personale straordinario e straordinario tecnico presso gli Ispettorati	90,000 »
18	Retribuzione al personale subalterno non di ruolo presso gli Ispettorati	4,500 »
		4,709,700 »
	<i>Diffusione di notizie utili per gli emigranti.</i>	
19	Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente ai Segretariati, Uffici ed Istituti vari (spese di collaborazione, stampa, acquisto, imballaggio e spedizione)	225,000 »
20	Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni (recensioni, ricerche bibliografiche fatte da persone estranee all'amministrazione, da collaboratori ordinari o casuali, stampa, imballaggio e spedizione)	250,000 »
		475,000 »
	<i>Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.</i>	
	<i>(Spese miste).</i>	
21	Spese per gli uffici del Commissariato destinati alla vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione (delegati provinciali, ispettori regionali e centrali) e contributi per rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione e alle istituzioni di patronato a favore degli emigranti nel Regno	1,740,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,740,000 »

	<i>Riporto</i>	« 1,740,000
22	Servizio di assistenza alla frontiera, vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina, informazioni sulla disoccupazione della mano d'opera — Servizio per il rilascio dei passaporti per emigranti (retribuzioni, indennità di missione, compensi speciali, informazioni segrete e riservate)	350,000 »
23	Spese per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (Sorveglianti dell'emigrazione, agenti di pubblica sicurezza, Reali carabinieri, ecc.: retribuzioni e spese di qualsiasi natura inerenti al servizio)	1,200,000 »
24	Funzionamento dei Regi uffici di zona (spese d'ufficio, fitto e arredamento di locali, assegni, indennità e compensi al personale di ruolo comandato straordinario)	120,000 »
25	Spese di missione, trasferimento e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale	220,000 »
26	Spese di liti (<i>Spesa obbligatoria</i>)	<i>per memoria</i>
27	Spese per scuole speciali per emigranti istituite dal Commissariato generale dell'emigrazione nell'interno del Regno — Spese per propaganda educativa in genere — Concorso eventuale per l'istruzione degli analfabeti a cura dello Stato o di agenti riconosciuti dallo Stato — Mostre documentali dell'emigrazione — Compensi ad estranei all'amministrazione, indennità di missione e spese di qualsiasi natura inerenti ai detti servizi	1,000,000 »
	<i>(Emigrazione transoceanica).</i>	
28	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti — Indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse (<i>Spesa obbligatoria</i>)	90,000 »
29	Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco e servizi sanitari dell'emigrazione	10,000 »
30	Retribuzione al personale assunto provvisoriamente per la vigilanza sulle locande nei porti d'imbarco e per i servizi sanitari dell'emigrazione	75,000 »
31	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco — Funzionamento delle stazioni di disinfezione (<i>Spesa obbligatoria</i>)	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	« 4,835,000

	<i>Riporto</i>	4,835,000 »
32	Ricoveri, asili provvisori, stazioni sanitarie speciali per gli emigranti (affitto di stabili e piroscafi, spese di adattamento, arredamento e funzionamento, indennità di missione e compensi speciali al personale di ruolo, comando e comunque non di ruolo, e spese varie)	900,000 »
33	Giurisdizioni speciali per l'emigrazione — Indennità ai membri e segretari della Commissione centrale — Spese di posta, stampati, compensi speciali e indennità di missione	30,000 »
34	Retribuzione al personale straordinario e di fatica adibito ai lavori delle giurisdizioni speciali per l'emigrazione	60,000 »
	<i>(Servizio dei Regi commissari a bordo di piroscafi).</i>	
35	Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari adibiti ai servizi dell'emigrazione	337,000 »
36	Stipendi e indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito in attività di servizio o a riposo imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato — Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	600,000 »
37	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti (<i>Spesa obbligatoria e d'ordine</i>)	15,000 »
		6,777,000 »
	<i>Assistenza e protezione degli emigranti all'estero.</i>	
	<i>(Emigrazione transoceanica).</i>	
38	Contributo per rimborso di spese ad uffici ed Istituti di patronato e di beneficenza nei paesi transoceanici agli uffici del Commissariato che lo sostituiscono	100,000 »
39	Spese di primo stabilimento, di trasferimento, di missione e indennità di residenza agli ispettori dell'emigrazione e corrispondenti del Commissariato nei paesi transoceanici	800,000 »
40	Spese relative al funzionamento degli uffici degli ispettori nei paesi transoceanici	750,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,650,000 »

	<i>Riporto</i>	1,650,000 »
41	Spese di missione dei Regi consoli, corrispondenti funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali nei paesi transoceanici nell'interesse dell'emigrazione	150,000 »
42	Assistenza legale e collocamento degli emigranti nei paesi transoceanici per mezzo di addetti corrispondenti e altro personale	50,000 »
43	Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti nei paesi transoceanici — Ricerche di emigranti	30,000 »
<i>(Emigrazione per l'Europa ed altri paesi).</i>		
44	Contributo per rimborso di spese ad uffici ed Istituti di patronato e di beneficenza nei paesi di Europa e nel bacino del Mediterraneo o ad uffici del Commissariato che li sostituiscono	70,000 »
45	Spese di missioni e trasferta di primo stabilimento, di trasferimento, e indennità di residenza agli ispettori — Corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi	550,000 »
46	Spese di missione dei Regi consoli corrispondenti, funzionari del Commissariato, e di altri incaricati speciali in Europa ed altri paesi	250,000 »
47	Spese per il funzionamento degli uffici dei Regi ispettori e corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi — Assistenza legale e tutela degli emigranti	950,000 »
48	Spese per casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti in Europa ed altri paesi — Ricerche di emigranti	20,000 »
		3,720,000 »
TITOLO I		
SPESE STRAORDINARIE		
<i>(Spese miste).</i>		
49	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione (<i>Spesa d'ordine</i>)	20,000 »
<i>Da riportarsi</i>		20,000 »

	<i>Riporto</i>	20,000 »
50	Restituzione di depositi provvisori per pene pecuniarie speciali a carico dei capitani di piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno, in caso di assoluzione (<i>Spesa d'ordine</i>)	50,000 »
51	Rimborso all'Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dall'Istituto medesimo (articolo 7 del Regio decreto 15 dicembre 1923, n. 3148) (<i>Spesa obbligatoria</i>)	<i>per memoria</i>
52	Servizi speciali affidati al Commissariato dell'emigrazione (retribuzioni al personale straordinario e straordinario tecnico — Spese relative ai vari servizi)	30,000 »
53	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 70 del regolamento 16 maggio 1912, n. 556, e reclamati dai creditori (<i>Spesa obbligatoria</i>)	<i>per memoria</i>
54	Pagamento dei depositi per somme dovute agli emigranti in forza delle sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione (<i>Spesa obbligatoria</i>)	<i>per memoria</i>
55	Interessi sui fondi anticipati dagli Istituti di emissione per le necessità di cassa	<i>per memoria</i>
56	Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni fra i funzionari del Commissariato	100,000 »
57	Indennità al personale di ruolo, straordinario ed assimilato del Commissariato dell'emigrazione ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853 (<i>Spese fisse</i>)	540,000 »
58	Stipendi ed indennità alle persone non di ruolo addette temporaneamente ai servizi dell'emigrazione relativi all'arruolamento della mano d'opera per l'estero — Commissioni speciali per il servizio degli arruolamenti (medaglie di presenza, indennità di trasferte e di missione e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse)	50,000 »
59	Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'Ufficio italiano di segreteria — Riunioni internazionali per l'emigrazione — Incarichi e missioni confidenziali	600,000 »
60	Differenza cambio sugli stipendi, indennità e spese di ufficio per gli ispettori corrispondenti, incaricati speciali, ecc. all'estero	2,200,000 »
61	Spese per la requisizione di alberghi e di altri locali per l'esercizio di ricoveri per emigranti ai sensi del Regio decreto 23 settembre 1923, n. 2655	60,800 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,650,800 »

	<i>Riporto</i>	3,650,800 »
62	Spese straordinarie per la stampa dei passaporti per emigranti e delle marche da bollo per la tassa relativa — Spese per le buste di custodia dei passaporti e delle annesse avvertenze	200,000 »
		3,850,800 »
 CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI. 		
63	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	<i>per memoria</i>
64	Rimborso agli Istituti di emissione delle somme anticipate per i bisogni di cassa	<i>per memoria</i>
65	Rinvestimento in titoli di Stato o garantiti dallo Stato degli interessi attivi maturati sul fondo da rimanere vincolato alla costruzione di un ricovero per gli emigranti nel porto di Genova	2,550 »
66	Acquisto di aree ed edifici ed altre spese relative alla erezione di ricoveri per emigranti ai sensi dei Regi decreti 23 settembre 1923, n. 2655, e 5 settembre 1924, n. 1695	8,000,000 »
67	Somme da anticipare alla Società anonima cooperativa edilizia « Aurelia » fra gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione	2,000,000 »
		10,002,550 »
 <i>Fondi di riserva.</i> 		
68	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	150,000 »
69	Fondo di riserva per le spese impreviste	270,000 »
		420,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	4,709,700 »
Diffusione di notizie utili per gli emigranti	475,000 »
Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo	6,777,000 »
Assistenza e protezione degli emigranti all'estero	3,720,000 »
Totale della Categoria I — Spese ordinarie effettive	15,681,700 »

TITOLO II.

SPESE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese miste	3,850,000 »
Totale del Titolo II. — Spese straordinarie	3,850,800 »
Totale delle spese effettive (ordinarie e straordinarie)	19,532,500 »
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali</i>	<i>10,002,550 »</i>
Fondi di riserva	420,000 »
Totale generale della spesa	29,955,050 »

TABELLA D.

FONDO PER L'EMIGRAZIONE

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono autorizzarsi prelevamenti dal Fondo di riserva appositamente istituito. (Capitolo n. 68 della spesa).

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione e di altre amministrazioni in servizio presso il Commissariato stesso - Indennità di residenza in Roma - Indennità di carica e di funzioni.
8	Fitto di locali ad uso di uffici per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti.
12	Spese di posta, telegrafo e telefono.
26	Spese di liti.
28	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti. Indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
31	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento delle stazioni di disinfezione.
36	Stipendi e indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito in attività di servizio o a riposo imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
37	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
49	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.
50	Restituzione di depositi provvisori per pene pecunarie speciali a carico dei capitani di piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno, in caso di assoluzione.
51	Rimborso all'Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dall'Istituto medesimo (art. 7 del Regio decreto 15 dicembre 1923, n. 3148).
53	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 70 del regolamento 16 maggio 1912, n. 556, e reclamati da creditori.
54	Pagamento dei depositi per somme dovute agli emigranti in forza delle sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo dell'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dei relativi stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle B e C).

È approvata la tabella D, allegata agli stati di previsione predetti, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, per i quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

(Approvato).

Art. 3.

Il fondo per l'emigrazione è autorizzato a provvedere ai bisogni di Cassa mediante anticipazioni da parte degli Istituti di emissione, su garanzia dei titoli di sua proprietà, da versarsi al conto corrente fruttifero del fondo stesso presso la Cassa depositi e prestiti.

Le anticipazioni saranno autorizzate con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, con i quali decreti saranno, altresì, introdotte le necessarie variazioni in bilancio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge

approvati per alzata e seduta nella tornata di oggi ed in quella di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero d'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Luigi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Camerini, Campello, Cao Pinna, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cavallero, Cefaly, Cesareo, Cito Filomarino, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Croce.

Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Novellis, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Fadda, Figoli.

Gallina, Garbasso, Garofalo, Gentile, Gironi Conti, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Gonzaga, Grandi, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morrone, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Pullè.

Rajna, Rava, Reggio, Resta Pallavicino,

Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni.
Salata, San Martino, Santucci, Scaduto,
Schanzer, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta,
Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani,
Spirito, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Thaon di Revel, Tolo-
mei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Vi-
ganò, Vigliani, Vitelli.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione a scrutinio segreto sui seguenti di-
segni di legge:

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
(N. 943):

Senatori votanti	154
Favorevoli	137
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il
Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre
1924, concernente l'esenzione dalle tasse po-
stali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale
carico dell'Erario (N. 651):

Senatori votanti	154
Favorevoli	136
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante prov-
vedimenti relativi alle opere di ampliamento
e completamento del nuovo porto di Venezia
a Marghera (N. 667):

Senatori votanti	154
Favorevoli	141
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente
provvedimenti per il completamento del porto
di Marghera in Venezia (N. 700):

Senatori votanti	154
Favorevoli	138
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente la
aggregazione al comune di Venezia dei comuni
di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chiri-
gnago e della frazione di Malcontenta del
comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670):

Senatori votanti	154
Favorevoli	134
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la
concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti
del recapito della propria corrispondenza in
loco (N. 652):

Senatori votanti	154
Favorevoli	137
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo alla
assegnazione straordinaria per la costruzione
e l'adattamento di edifici postali-telegrafici
(N. 653):

Senatori votanti	154
Favorevoli	138
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente
modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile
1925, n. 988, e 16 maggio 1926, n. 897, riguar-
danti rispettivamente l'ordinamento delle rice-

vitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686):

Senatori votanti	154
Favorevoli	140
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693):

Senatori votanti	154
Favorevoli	140
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (N. 724):

Senatori votanti	154
Favorevoli	139
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732):

Senatori votanti	154
Favorevoli	140
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno,

per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Senatori votanti	154
Favorevoli	140
Contrari	14

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Mango, Dallolio Alberto, Ricci Corrado, Valenzani, Callaini, Bergamasco e Bergamini a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MANGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il Comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti, e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella (639).

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (898).

RICCI CORRADO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (443-A).

VALENZANI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istitu-

zione di una speciale tassa sugli animali caprini (894).

CALLAINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali (895).

BERGAMASCO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla.

BERGAMINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi (730).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Mango, Dallolio Alfredo, Ricci Corrado, Valenzani, Callaini, Bergamasco e Bergamini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale » (N. 789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, numero 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il codice per la marina mercantile del Regno ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 ;

Considerata la necessità urgente di prorogare al 1° gennaio 1928 il termine di decorrenza dell'obbligatorietà dei gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale fissato al 1° gennaio 1927 dal decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2302, in modo da poter avere disponibile pel nuovo termine un personale fornito dei gradi suddetti numericamente sufficiente per la effettiva osservanza della obbligatorietà suaccennata ;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro per le comunicazioni, di concerto coi ministri per la marina e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È prorogato al 1° gennaio 1928 il termine per la obbligatorietà dei gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale previsto dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2302.

Art. 2.

Il presente decreto, che è applicabile anche ai territori annessi al Regno, ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane » (N. 656).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limiti nel quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle Colonie italiane.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 22 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83 ;

Visto l'art. 1 del Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797 ;

Visto l'art. 3, comma 2º, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta l'urgenza :

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per le finanze e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Il quantitativo annuo dei semi oleosi delle Colonie italiane da ammettere all'importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, è illimitato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Debbo dire soltanto poche parole su questo argomento che sembra a prima vista di ben lieve importanza, ma che si connette ad una delle produzioni principali

del nostro Paese, cioè a quella dell'olio di uliva.

Il decreto, che ora si tratta di convertire in legge, abroga un decreto precedente del 1921 con cui si stabiliva l'esenzione dai dazi per i semi oleosi però per una quantità limitata. Ho qui presente il decreto che si tratta appunto di sopprimere : è del 22 novembre 1921, n. 1797,

e vi è annessa una tariffa, nella quale per l'importazione dei semi oleosi viene stabilita al n. 17 una esenzione di dazio per la quantità di quintali 30 mila. Perchè fu stabilito questo limite alla importazione, senza dazio, dei semi oleosi? Lo scopo è evidente: impedire un'eccessiva concorrenza alla nostra produzione degli oli di oliva: produzione che si trovava allora, e maggiormente si trova ora, a lottare con notevoli difficoltà. I nostri oli di oliva debbono sostenere la concorrenza, prima di tutto, degli oli di oliva stranieri. Nel 1913 — mi riferisco all'anno anteriore alla guerra, poichè nel corso di questa le statistiche hanno subito dei cambiamenti radicali — avevamo una importazione non molto considerevole, per un valore di 14 milioni di lire. Oltre questa concorrenza ve ne è un'altra più importante: è quella appunto dei semi oleosi stranieri. Dalle statistiche ufficiali si rileva che di questi vennero importati nel 1926 ben 24 milioni e 71 mila quintali. Tutta questa quantità di semi oleosi viene naturalmente destinata alla fabbricazione degli oli di semi in concorrenza agli oli di oliva.

Nè basta. Nella stessa Italia vi è una notevole produzione di semi oleosi. Riferendomi, anche qui all'ultima annata anteriore alla guerra, si ha produzione di 295 mila quintali. Vede quindi l'onorevole ministro che l'olio di oliva si trova esposto ad una formidabile concorrenza, mentre questa nostra produzione è in condizioni assai sfavorevoli specialmente per i vari parassiti che la insidiano e specialmente per la mosca olearia, la quale costituisce un vero disastro per la nostra olivicoltura, particolarmente nelle provincie del Mezzogiorno.

Le annate di abbondante produzione olearia sono abbastanza rare, quando esse avvengono succede che, mentre ci consoliamo nel vedere le piante sovraccariche del frutto, ad un tratto le olive colpite da miriadi di mosche cadono dalle piante e marciscono: in tal modo si viene ad avere pochissimo olio o una produzione cattiva, come è avvenuto proprio nello scorso anno, e lo può confermare il collega senatore Melodia, che è un importante produttore di olio di oliva.

Io comprendo perfettamente l'interesse che ha spinto l'onorevole ministro a venire in aiuto delle nostre colonie, ammettendo l'importazione senza dazio dei semi oleosi. Rico-

nosco in ciò quell'affetto nobilissimo che egli ha mostrato di avere fin da quando, brillante pubblicista, era corrispondente da Tripoli durante la guerra libica. Ma io sono persuaso che se l'onorevole ministro ha una vera devozione per le colonie, ha una devozione anche maggiore per gli interessi della Madre Patria, e quindi non vorrà esporre menomamente a maggiori pericoli una delle principali produzioni del nostro Paese, quale è quella dell'olio d'oliva, che interessà particolarmente il Mezzogiorno. Si rammenti che nelle nostre provincie dopo la produzione del vino, per ordine di importanza, viene quella dell'olio.

Concludo queste modeste osservazioni invocando su di esse l'attenzione dell'onorevole ministro, e sono sicuro che egli, ove si convinca che l'attuale decreto possa essere di effettivo danno alla nostra produzione olearia vorrà sospenderlo o revocarlo.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Credo di potere interamente rassicurare l'onorevole senatore Mazziotti. Riconosco l'importanza del problema al quale egli ha accennato, ma esso non ha concreta attinenza col provvedimento in discussione. In linea di fatto osservo che il Regio decreto 22 novembre 1925 ammetteva per l'importazione nel Regno delle colonie in esenzione dal dazio doganale un quantitativo di 150 mila quintali di semi oleosi. Questo quantitativo non fu neppure raggiunto. Ad ogni modo io tengo a dichiarare all'onorevole senatore Mazziotti e al Senato che il Governo è perfettamente consapevole della necessità di salvaguardare da dannose concorrenze la nostra olivicoltura. Il provvedimento di cui si tratta mira soprattutto a favorire l'importazione dei semi di lino, necessari alle industrie nazionali. Ora l'on. Mazziotti sa perfettamente che l'olio di semi di lino non è commestibile.

Aggiungo che il Ministero delle colonie è particolarmente interessato alla difesa della olivicoltura nazionale in quanto la Tripolitania e la Cirenaica già sono e sempre più saranno in avvenire produttrici cospicue di olio di olivo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati delle opere pubbliche » (N. 742).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre

1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati delle opere pubbliche ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono a cura dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e dai Provveditori alle opere pubbliche.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 10 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 ;

Visto il Regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173 ;

Visto il Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636 ;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo ministro segretario di Stato e con i ministri segretari di Stato per l'interno e per la giustizia ;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di rendere più semplice e spedita la procedura delle espropriazioni per pubblica utilità occorrenti per l'esecuzione delle opere che vengono assunte dall'Alto Commissario per Napoli e dai provveditori alle opere pubbliche ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per tutte le opere che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditorati alle opere pubbliche, l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori, il quale dovrà soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato.

Il Genio civile, previo avviso agli interessati, determina per i fondi i cui proprietari non accettarono l'indennità offerta o non conclusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, la somma da depositare a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di che si procede dal prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salva la competenza dell'autorità giudiziaria a termini della legge 3 aprile 1926, n. 686 e quella dei tri unali delle acque.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avranno efficacia per tutta la durata dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e dei provveditorati alle opere pubbliche.

Il ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il disegno di legge per la conversione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — ROCCO,

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO,

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo « War » (N. 608).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo « War ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione dei mutui agli armatori italiani di navi inglesi tipo « War ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 14 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283 ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per le comunicazioni ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Ferma la disposizione dell'art. 14 del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, il ministro per le finanze è autorizzato ad impiegare, sino alla concorrenza di una somma massima di 54 milioni di lire la rimanenza attuale degli utili di spettanza del Tesoro dello Stato, provenienti dalla gestione dei rischi di guerra in navigazione, tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto dello Stato, nella concessione di mutui a favore degli armatori italiani acquirenti di piroscafi inglesi tipo « War ». La detta concessione sarà limitata agli armatori che non fruiro, in tutto o in parte, del trattamento di cui all'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, e del decreto-legge luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502. Dei mutui di cui trattasi non potranno usufruire che quelli fra gli armatori che, a giudizio insindacabile dei ministri per le comunicazioni e per le finanze, si trovino in più disagiate condizioni per il pagamento del residuale loro debito in dipendenza del mentovato acquisto.

I detti mutui non potranno avere una durata superiore a 15 anni e saranno rimborsabili a semestralità costanti, comprensive dell'interesse nella misura del 5 per cento all'anno e della quota di ammortamento del capitale.

Le norme per la concessione dei mutui e le garanzie da presentarsi dai mutuatari saranno stabilite con decreto da emanarsi dal ministro proponente, di concerto col ministro per le comunicazioni.

Agli effetti della garanzia dei mutui, il pegno sulle navi sarà calcolato in ragione non superiore ai due terzi del loro valore attuale determinato in base a perizia.

Tale valore, peraltro, non potrà essere inferiore a quello di demolizione.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili » (N. 726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili »:

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto n. 1490, del 28 dicembre 1913, che estende al servizio radiotelegrafico nel Regno le disposizioni della convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra del 1912 ;

Visto il Regio decreto n. 2223, del 4 novembre 1919 ;

Visto il Regio decreto-legge n. 1786, del 5 dicembre 1920 ;

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e successive modificazioni ;

Visto il Regio decreto n. 1226 del 10 luglio 1924 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta l'urgenza e la assoluta necessità di disciplinare con nuove norme l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili nazionali ;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle poste e dei telegrafi ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi ministri per le finanze, per la guerra e per la marina ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La concessione di impiantare ed esercitare stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane, di cui al Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, non può essere accordata che a Società aventi per iscopo l'impianto e l'esercizio di stazioni per comunicazioni senza filo.

Tali Società devono essere costituite nel Regno con capitale prevalentemente italiano e devono avere la loro sede in Italia.

Nelle Società in nome collettivo tutti i soci debbono avere la cittadinanza italiana, ed in quelle in accomandita devono avere la detta cittadinanza tutti i soci responsabili senza limitazione ; nelle Società anonime devono essere cittadini italiani, per norma dello statuto sociale, il presidente del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore delegato, o l'ente che ne fa le veci, la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il direttore.

Art. 2.

I requisiti tecnici ai quali dovranno soddisfare gli impianti radioelettrici prescritti dalle vigenti disposizioni per le navi mercantili nazionali saranno stabiliti con decreto da emanarsi dal ministro per le comunicazioni di concerto con quello della marina.

È in facoltà del ministro per le comunicazioni di imporre l'impianto su determinate categorie di navi mercantili nazionali di apparecchi riceventi di speciali caratteristiche.

Art. 3.

Al Ministero delle comunicazioni (direzione generale delle poste e dei telegrafi) è demandata la esecuzione delle ispezioni e la sorveglianza tecnica sulla efficienza degli impianti radioelettrici delle navi mercantili e sulla idoneità del personale addettovi.

Art. 4.

Ogni impianto radioelettrico sistemato su navi mercantili nazionali, prima di essere messo in funzione, sarà collaudato da una Commissione composta secondo norme da emanarsi dal Ministero delle comunicazioni.

La Commissione di collaudo deve accertare se l'impianto corrisponda alle condizioni stabilite dal regolamento di servizio annesso alla convenzione radiotelegrafica di Londra del 1912 ed ai requisiti tecnici di cui all'art. 2.

In caso di esito favorevole del collaudo, sarà redatto apposito certificato in duplice originale, uno dei quali sarà consegnato al comandante della nave, e varrà come licenza di esercizio ai sensi dell'art. 9 del regolamento di cui al precedente comma.

Le spese per i collaudi sono a carico della Società concessionaria dell'impianto.

Art. 5.

Ogni nave, cui è fatto obbligo dalle vigenti disposizioni di avere un impianto radiotelegrafico, non potrà ottenere le spedizioni ove l'impianto stesso non si trovi in piena efficienza.

Tale condizione sarà accertata con ispezioni da eseguirsi, ove occorra, anche ad ogni partenza, ed in ogni caso ad intervalli non maggiori di un anno.

L'esito delle ispezioni sarà fatto risultare da apposito verbale da compilarli in duplice originale, uno dei quali verrà consegnato al comandante della nave.

Art. 6.

I certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico sulle navi mercantili contemplati dall'art. 10 del regolamento di servizio annesso alla convenzione radiotelegrafica internazionale di Londra del 1912, saranno rilasciati dalla scuola radiotelegrafisti e semaforisti della Regia marina del Varignano (Spezia) o dall'Istituto superiore postale telegrafico di Roma.

Presso l'Istituto superiore postale telegrafico di Roma deve essere istituito e mantenuto al corrente un ruolo generale di tutti i candidati esaminati sia dall'Istituto stesso, sia dalla predetta scuola di Varignano, con la indicazione della data degli esami sostenuti da ciascuno e del risultato degli esami stessi.

Inoltre, l'Istituto suddetto dovrà conservare nei propri archivi una copia della fotografia di ciascun candidato debitamente firmata dallo stesso e corredata dai connotati.

Art. 7.

Le norme per l'ammissione agli esami, i programmi relativi agli esami stessi e le diverse specie di abilitazione saranno stabiliti con decreto del ministro per le comunicazioni da emanarsi di concerto con quello per la marina.

Art. 8.

Per prendere imbarco in qualità di radiotelegrafista su navi mercantili nazionali occorre essere iscritti fra la gente di mare di prima categoria ed avere ottenuto conforme autorizzazione da rilasciarsi dalla capitaneria di porto di iscrizione.

Tale autorizzazione dovrà, a cura della capitaneria stessa, essere annotata in matricola e sul titolo matricolare dell'interessato.

Art. 9.

Per conseguire l'autorizzazione di cui all'articolo precedente si richiedono le seguenti condizioni:

- 1° aver compiuto il 18° anno di età;
- 2° essere munito del certificato di cui all'art. 6;
- 3° non essere incorso in alcuna delle condanne indicate nell'art. 103 del Testo Unico della legge elettorale politica approvata con Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118;
- 4° essere di costituzione fisica sana, adatta alle esigenze del servizio radiotelegrafico a bordo delle navi.

Art. 10.

Sulle navi per le quali sia prescritto l'imbarco di due o più radiotelegrafisti, la direzione del servizio radiotelegrafico non può essere affidata a chi non abbia compiuto diciotto mesi di navigazione; e, quando si tratti di navi addette al trasporto di passeggeri in viaggi transoceanici, a chi non abbia compiuto almeno dieci di tali viaggi di andata e di ritorno.

Il secondo radiotelegrafista sulle navi per le quali sia prescritto l'imbarco di più di due radiotelegrafisti, deve aver compiuto sei mesi di navigazione.

La navigazione richiesta dal presente articolo deve essere compiuta in qualità di radiotelegrafista.

Il personale radiotelegrafista femminile può essere imbarcato solo in qualità di 2° o 3° radiotelegrafista.

Art. 11.

Ai radiotelegrafisti è fatto obbligo di mantenere il segreto di ufficio, di tenersi al corrente di tutte le leggi e disposizioni in materia di comunicazioni senza filo.

Art. 12.

Oltre ai casi espressamente previsti dall'art. 452 del codice per la marina mercantile sono considerate mancanze disciplinari per i radiotelegrafisti di bordo e represses senza pregiudizio dalle eventuali maggiori pene, con le punizioni disciplinari previste dal detto codice:

- a) la negligenza o le lievi mancanze in servizio ;
- b) l'uso di linguaggio scortese con le stazioni radiotelegrafiche corrispondenti ;
- c) la trascuranza nel mantenersi al corrente delle disposizioni riguardanti la radiotelegrafia, quando tale trascuranza abbia causato o potesse causare perturbazioni o danni.

Art. 13.

Spetta al ministro per le comunicazioni ;

1° di *sospendere* per un periodo da 1 a 12 mesi, senza pregiudizio delle eventuali maggiori pene, la autorizzazione di cui all'art. 8 ai radiotelegrafisti che si siano resi recidivi nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o siano colpevoli di infrazione al segreto di ufficio, alla convenzione radiotelegrafica internazionale ed al relativo regolamento, alle norme generali sul servizio radiotelegrafico o che abbiano lanciato notizie false, o tendenziose, od eseguita corrispondenza abusiva.

2° di *revocare* definitivamente l'autorizzazione suddetta ai radiotelegrafisti che :

- a) si siano resi recidivi nelle mancanze di cui al precedente numero 1 ;
- b) siano colpevoli delle mancanze di cui al precedente numero 1, quando le mancanze stesse assumano particolare importanza e gravità ;
- c) non abbiano compiuto tutto il loro dovere in caso di sinistro marittimo ;
- d) siano incorsi nel reato di diserzione marittima mercantile od in una delle condanne indicate al comma 3° dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 14.

L'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente decreto sarà revocata con provvedimento del ministro delle comunicazioni ogni qualvolta risulti che la persona che ne è munita non sia più idonea fisicamente al servizio radiotelegrafico di bordo.

Tale inidoneità sarà accertata presso un ospedale militare da un collegio composto di tre ufficiali medici militari. Potrà assistere alla visita un medico designato dall'interessato.

Le spese di onorario per i membri del collegio, come pure quelle per le indagini di laboratorio e per l'eventuale ricovero in osservazione del visitando in ospedale, sono a carico della Società concessionaria della stazione.

Contro il giudizio del collegio medico è ammesso il ricorso al Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) che provvederà per una nuova visita da parte di una Commissione superiore.

Le spese di questa seconda visita sono a carico di chi l'ha richiesta.

Art. 15.

I provvedimenti di sospensione, o revoca contemplati dai due articoli precedenti saranno dall'autorità marittima annotati in matricola e sul titolo matricolare del radiotelegrafista.

Art. 16.

È fatto obbligo ai capitani delle navi mercantili ed alle Società concessionarie per l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche a bordo di denunciare all'autorità marittima o consolare ogni deficienza o irregolarità nel servizio radioelettrico siano esse dovute a cattivo funzionamento dell'impianto, o a manchevolezza del personale addettovi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 17.

Le persone fisiche concessionarie di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili potranno, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto-legge chiedere che la concessione sia trasferita a Società che abbiano i requisiti di cui all'art. 1.

Se la concessione è al nome di una Società, questa nel detto termine di un anno, dovrà dimostrare di possedere i requisiti sopraindicati.

In mancanza del trasferimento di cui al comma 1^o, o della dimostrazione di cui al comma 2^o, la concessione sarà revocata senza alcun compenso.

Art. 18.

I radiotelegrafisti muniti del brevetto internazionale di radiotelegrafista rilasciato ai sensi del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2223, dovranno, entro il periodo di cui all'articolo precedente, richiedere ed ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente decreto, comprovando di possedere i requisiti di cui al successivo art. 9 ad eccezione di quelli indicati nei comma 1^o e 2^o.

Art. 19.

Sono abrogati: il Regio decreto n. 2223 del 4 novembre 1919, l'art. 6 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1920, n. 1786, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali » (N. 711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, SILI di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua dovuta al Tesoro sul provento delle tasse portuali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, concernente provvedimenti per le opere di ampliamento e di sistemazione del porto di Genova, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Visto il Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare il finanziamento di alcune opere complementari nel porto di Genova ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La quota annua di lire 11,800,000, dovuta sui proventi delle tasse portuali dal Consorzio autonomo del porto di Genova, a norma degli articoli 4 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, sarà ridotta per ciascuno dei sei esercizi finanziari dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1933, alla somma di lire 500,000 (lire cinquecentomila) da corrispondersi in una sola rata posticipata, per ciascun esercizio.

La somma residuale di lire 11,300,000 versata in meno in ognuno dei detti esercizi finanziari, sarà recuperata dal Tesoro con i relativi interessi composti di mora nella misura prevista dal citato Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, negli esercizi a cominciare dal 1933-34 fino al 1958-59, mediante aumento di lire 5,011,080 sulle annualità dovute al Consorzio per l'ammortamento delle anticipazioni ottenute dallo Stato, sino a concorrenza dell'importo necessario ad estinguere, nei ventisei esercizi, il debito per capitale ed interessi, al 30 giugno 1933.

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre con proprio decreto, le concorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali » (N. 788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, numero 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1882, n. 1154, serie 3ª, che approva il testo unico delle leggi sui magazzini generali;

Visto l'art 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di adottare nuove norme per la istituzione e l'esercizio dei magazzini generali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I magazzini generali hanno per oggetto:

1º di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derivate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia provenienza o destinazione, che vi sono depositate;

2º di rilasciare ai depositanti che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio col nome di fede di deposito e nota di pegno;

3º di provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate a norma del codice di commercio.

Art. 2.

Le persone, le società, i corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dell'economia nazionale, per il tramite del competente Consiglio provinciale dell'economia, una domanda corredata da atto notarile dal quale risulti:

1º il loro nome e il loro domicilio;

2º il capitale che sarà approssimativamente destinato all'acquisto dei terreni, alla costruzione dei fabbricati, degli impianti meccanici, dei raccordi ferroviari, ecc., per l'esercizio del magazzino generale e le garanzie offerte all'erario, ai depositanti ed ai loro aventi ragione;

3º la specificazione delle categorie di merci al cui deposito il magazzino è destinato, e se per sole merci nazionali o nazionalizzate, oppure anche per merci estere, e le indicazioni precise e particolareggiate di tutti i locali che saranno destinati al magazzino;

4° il regolamento contenente l'indicazione degli obblighi che la persona, società o corpo morale, il quale intende esercitare il magazzino, assume rispetto alla introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie e ai cali che vi si possono verificare;

5° la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi pel deposito delle merci e per tutte le altre operazioni che il magazzino è autorizzato a compiere.

Alla domanda dovranno essere altresì unite le piante generali e particolari dei locali destinati ad uso del magazzino.

Art. 3.

Il Consiglio provinciale dell'economia, nella cui circoscrizione si intende di istituire ed esercitare un magazzino generale, dovrà esprimere il proprio parere sull'opportunità o meno che la domanda sia accolta, ed in particolare:

a) sulla necessità, per il commercio, della istituzione del magazzino stesso nella località prescelta;

b) sulle garanzie di cui al n. 2 dell'articolo precedente, offerte all'erario, ai depositanti e loro aventi ragione, la cui entità e sufficienza dovrà risultare da speciale accertamento del Consiglio;

c) sulla idoneità e sufficienza dei locali destinati a magazzini generali, nonchè degli impianti relativi ai fini delle esigenze del commercio e della conservazione delle merci che vi dovranno essere depositate.

Il Consiglio provinciale dell'economia dovrà inoltre approvare preventivamente il regolamento di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il ministro dell'economia nazionale, sentito il parere del competente Consiglio provinciale dell'economia, potrà autorizzare, mediante decreto, la istituzione e l'esercizio dei magazzini generali da parte delle persone, società o corpi morali che ne abbiano fatto domanda a termini dell'art. 2.

Tale decreto dovrà essere emanato di concerto col Ministero delle finanze, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere anche merci estere.

Art. 5.

Il decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dopo avvenuta la pubblicazione una copia autentica dell'atto notarile di cui all'art. 2, sarà depositata a cura degli interessati presso la cancelleria del tribunale e presso la segreteria del Consiglio provinciale dell'economia nella cui giurisdizione il magazzino generale deve essere istituito.

Un sunto dell'atto stesso dovrà essere sempre, a cura degli interessati, inserito nel foglio destinato agli annunci giudiziari della provincia ove ha sede il magazzino.

Art. 6.

Salva sempre la facoltà di revoca per ragioni di pubblico interesse, in caso di grave e persistente trasgressione alle norme di legge o di regolamento,

il ministro dell'economia nazionale, sentito il competente Consiglio provinciale dell'economia, potrà, con decreto motivato, revocare in ogni tempo l'autorizzazione.

Il decreto di revoca sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e dovrà essere notificato all'esercente. Il ricorso contro di esso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale potrà essere proposto anche pel merito, nel caso che la revoca sia stata determinata da grave e persistente trasgressione alle norme di legge e regolamento.

Art. 7.

Le operazioni del magazzino generale, potranno iniziarsi soltanto due mesi dopo avvenuta la pubblicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Per qualsiasi mutazione che si voglia introdurre nel regolamento e nelle tariffe e in generale nell'ordinamento del magazzino, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli precedenti.

Le riduzioni delle tariffe potranno eccezionalmente essere poste in atto subito dopo la pubblicazione sul foglio degli annunci.

Art. 9.

L'Amministrazione del magazzino generale è obbligata a pubblicare trasmettere al Consiglio provinciale dell'economia e al ministro dell'economia nazionale, nella prima decade di ogni mese, la situazione del mese precedente, secondo un modello che sarà stabilito con decreto del ministro dell'economia nazionale.

Art. 10.

I magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate e dei casi di forza maggiore.

Art. 11.

Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.

Art. 12.

I magazzini generali rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge doganale, ai regolamenti già emanati dalla Amministrazione finanziaria, nonchè a quegli altri che potessero essere in seguito imposti con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

Per i magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere da istituirsi in località dove non esiste dogana di primo ordine, saranno osservate le norme dell'art. 53 della legge doganale, modificato secondo il Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960.

Art. 13.

Le fedie di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata, dovranno contenere le indicazioni previste dell'art. 461 del Codice di commercio. Inoltre tanto sulla fede di deposito, quanto sulla nota di pegno, dovrà chiaramente risultare se la merce sia stata periziata a cura dei magazzini generali. In caso affermativo dovrà essere indicato il nome del perito stimatore e il valore di stima da questo attribuito alla merce.

Per la stima delle merci depositate, per le quali sia richiesta la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, i magazzini generali sono tenuti a servirsi dei periti regolarmente iscritti nel ruolo del competente Consiglio provinciale dell'economia e designati anno per anno dal tribunale del luogo.

Art. 14.

Le fedie di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati sono soggetti alla tassa fissa di bollo di lire 2 da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.

Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.

Art. 15.

Sotto la responsabilità degli esercenti i magazzini generali potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini privati.

Però sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedie di deposito e note di pegno.

Qualora nei magazzini privati vengano depositate anche merci estere la loro apertura sarà subordinata al consenso della dogana.

Art. 16.

I magazzini generali sono posti sotto la vigilanza dei Consigli provinciali dell'economia, nella cui giurisdizione i magazzini stessi hanno sede.

I Consigli provinciali dell'economia hanno facoltà in qualsiasi momento:

1° di accettare l'esattezza delle situazioni mensili dei magazzini generali;

2° di vigilare se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere.

Del risultato delle ispezioni i Consigli provinciali ragguaglieranno senza indugio il Ministero dell'economia nazionale al quale, in ogni caso, riferiranno annualmente sull'andamento dei magazzini generali esistenti nel proprio distretto.

Art. 17.

Per eseguire il proprio mandato il delegato o i delegati dei Consigli provinciali dell'economia avranno facoltà di ispezionare i magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri e in generale tutti i registri, atti e documenti.

Art. 18.

Le controversie che potessero insorgere fra gli esercenti i magazzini generali e i depositanti sull'applicazione delle tariffe saranno risolte dal competente Consiglio provinciale dell'economia.

Contro le decisioni del Consiglio provinciale dell'economia è ammesso ricorso al ministro dell'economia, il quale deciderà inappellabilmente.

Art. 19.

I Consigli provinciali dell'economia hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria coloro i quali esercitano magazzini generali senza esservi stati previamente autorizzati a norma del presente decreto.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto si incorrerà nella pena della multa da lire 1,000 a lire 10,000, salvi i casi di maggiore pena quando il fatto costituisca reato ai sensi del Codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termine di legge.

Art. 20.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 21.

Le persone, le società e i corpi che avendo adempiuto alle formalità previste dal Testo Unico 17 dicembre 1882, n. 1154, esercitino nel Regno magazzini generali, sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto entro sessanta giorni dalla pubblicazione di esso.

Trascorso il detto termine, l'esercizio dei magazzini generali e l'uso della denominazione relativa saranno riservati esclusivamente alle persone, società o corpi morali, che abbiano ottenuto il decreto di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 22.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 23.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1^o luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali » (N. 804).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1927

Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1927, n. 1545;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926. n. 100;

Ritenuta la necessità di modificare il trattamento doganale della terra di Cassel allo stato greggio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La voce n. 792 lettera a) della tariffa generale dei dazi doganali in vigore è modificata come segue:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
792	Terre coloranti naturali:			
a	greggie:			
	1. terra d'ombra	—	esente	—
	2. terra di Cassel	Quintale	2	—
	3. altre	Quintale	2	—

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927, Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto:

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio littorio emblema dello Stato » (N. 736).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio littorio emblema dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 15 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che il Fascio Littorio è divenuto ormai, per consuetudine assai lunga, emblema dello Stato;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente, di tutelare tale emblema;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, e del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Fascio Littorio è considerato, a tutti gli effetti, emblema dello Stato

Art. 2.

Il Fascio Littorio è formato da un fascio di verghe e da una scure, uniti insieme da una cinghia o corda: la scure collocata di lato col taglio in fuori.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo e il ministro per la giustizia sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — Rocco.

Visto, il Guardasigilli Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per abburattamento delle farine per la panificazione e per i dolci » (N. 698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1448, concernente provvedimenti per l'abburattamento delle farine per la panificazione e per i dolci ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per l'abburattamento delle farine per la panificazione e per i dolci.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200, del 28 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti atti a diminuire il consumo del grano;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per l'economia nazionale, per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° settembre 1926 i frumenti di qualità mercantili normali, del peso non inferiore a 78 chilogrammi per ettolitro e contenenti non più del 2 per cento di impurità, dovranno essere macinati in modo da ottenere un tipo unico di farina che corrisponda ad una resa non inferiore all'85 per cento.

Per frumenti di peso specifico inferiore, la rendita in farina potrà diminuire proporzionatamente al minore peso; non al disotto, però, del limite dell'80 per cento.

All'infuori della crusca, è vietato togliere altri elementi dal prodotto della macinazione.

Art. 2.

Le Commissioni provinciali, di cui all'art. 9 del presente decreto, presiedute dal prefetto della provincia, fisseranno nell'ambito della provincia stessa, in base ai criteri di cui all'articolo precedente, il tasso di abburattamento delle farine, in relazione alla qualità ed al merito del grano.

Art. 3.

È vietato produrre, vendere, ritenere per vendere o somministrare per compenso ai propri dipendenti, pane confezionato con farina di frumento abburattata con resa differente da quella stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

Il pane dovrà essere confezionato in forme del peso non superiore, in ogni caso, ai grammi 200.

Art. 4.

È vietata la confezione e la vendita di pane di lusso di qualsiasi specie.

I fornai non potranno preparare e cuocere, per conto dei privati, pane confezionato non in conformità delle prescrizioni del presente decreto, sia per quanto riguarda il peso e la qualità del pane.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto non si applicano alla molitura del grano per quanto concerne i prodotti impiegati nella preparazione delle paste alimentari.

Art. 6.

È vietato di tenere, vendere, consegnare i prodotti della molitura del frumento destinato alla panificazione, se non in sacchi piombati.

Ciascun sacco porterà le seguenti indicazioni: ditta esercente il molino, quantità e destinazione del prodotto e limite di abburattamento.

I gerenti dei molini e i commercianti in farine hanno l'obbligo di tenere nota di tutte le spedizioni e le consegne effettuate.

Art. 7.

La sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme, nonché per la razionale confezione e cottura del pane, è affidata ai medici provinciali, agli ispettori della industria e del lavoro, agli ufficiali sanitari, agli agenti comunali tutti incaricati della vigilanza annonaria, agli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

A tale scopo essi hanno facoltà di accesso e di permanenza nei locali tutti adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita delle farine e del pane e possono procedere in qualsiasi momento al prelevamento dei campioni ed a tutte le indagini che ritengano necessarie.

I funzionari ed agenti suindicati constateranno le contravvenzioni alle disposizioni sulla produzione e sul commercio delle farine e del pane, o provvederanno per la denuncia dei contravventori all'autorità giudiziaria.

Per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi verranno emanate dal ministro per l'interno apposite norme obbligatorie.

Art. 8.

A decorrere dal 1° settembre 1926 è vietata la produzione anche se casalinga, la vendita e la somministrazione, anche a titolo gratuito, dei dolci e delle pasticcerie, confezionati con farina di frumento.

È eccettuata dal divieto la produzione e la vendita dei biscotti secchi, purchè confezionati col tipo unico di farina.

Art. 9.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i prefetti delle provincie rivedranno la composizione delle Commissioni provinciali annonarie, al fine del loro migliore funzionamento.

Ai membri delle Commissioni predette, di cui alla circolare del Ministero dell'economia nazionale 19 ottobre 1924, n. 132, sono aggiunti il medico provinciale, il capo dell'Ufficio municipale di igiene del capoluogo, un esperto in materia annonaria scelto dal prefetto ed un esperto designato dalla Federazione provinciale del Partito nazionale fascista.

Spetta alle Commissioni stesse l'organizzazione tecnica della vigilanza per l'applicazione delle disposizioni portate dal presente decreto.

Al Comitato centrale annonario, o alla sua Giunta, funzionanti presso il

Ministero dell'economia nazionale, spetta la coordinazione dell'azione tecnica delle Commissioni provinciali e il dar parere sui quesiti di indole tecnica da queste proposti.

Art. 10.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto e a quelle che saranno emanate in dipendenza del decreto stesso, saranno puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 10,000; nei casi più gravi, l'ammenda non potrà essere inferiore alle lire 3000 e potrà essere disposta la chiusura dell'esercizio.

Il prefetto della provincia, all'atto della denuncia, potrà disporre, in via provvisoria, la sospensione o la chiusura dell'esercizio.

Per le condanne pronunciate in dipendenza del presente decreto non potrà essere sospesa l'esecuzione della pena.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
BELLUZZO.
FEDERZONI.
ROCCO

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione » (N. 720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 20 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448 ;

Ritenuta la necessità di consentire la fabbricazione all'interno di alcuni prodotti, con farina di frumento abburattata con tasso inferiore all'80 per cento, destinati esclusivamente alla esportazione dal Regno ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, di concerto con i nostri ministri segretari di Stato per l'economia nazionale, per le finanze, per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale, di accordo con quello per le finanze, sarà fissata la lista dei prodotti dei quali può consentirsi, in eccezione alle restrizioni imposte col Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, la fabbricazione nel Regno con farina importata dall'estero e nazionalizzata, abburattata a tassi inferiori all'80 per cento purchè i suddetti, prodotti siano esclusivamente destinati alla esportazione dal Regno.

Art. 2.

Il ministro per le finanze, d'accordo con quello per l'economia nazionale stabilirà le norme per accertare l'impiego della farina di frumento, con tassi di abburattamento inferiori all'80 per cento importata dall'estero e nazionalizzata, per lo scopo di cui al precedente articolo e la regolare esportazione dei prodotti con essa fabbricati.

Art. 3.

Sarà stanziato in apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1926-27 il fondo di lire 150,000 con la seguente dizione: « Spese di sorveglianza per l'applicazione delle norme del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, nonchè per la razionale confezione e cottura del pane e per le analisi relative ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI —
FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali » (N. 704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157, del 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario fondiario agli invalidi di guerra rurali ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze e con quello per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I mutui agrari fondiari ad invalidi di guerra rurali, di cui al Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, possono essere concessi per l'acquisto di fondi rustici del valore di stima sino a lire 30,000.

La concessione si effettua per la totalità di detto valore e, qualora l'invalido interessato ne faccia richiesta, anche pel pagamento di spese, a suo carico, inerenti all'acquisto del fondo, purchè non sia superato, complessivamente per ciascun mutuo, il limite massimo di lire 30,000

Art. 2.

L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra e l'Opera nazionale per i combattenti contribuiscono al pagamento dell'annualità comprensiva di quota di ammortamento e interesse dei mutui di cui al precedente articolo, nella misura, rispettivamente, dell'uno per cento e del 0.50 per cento della somma originariamente mutuata.

Art. 3.

L'ammontare massimo complessivo dei mutui da concedersi coi benefici previsti dal presente decreto e da quello sopracitato del 19 giugno 1924, n. 1125, è stabilito nella somma di lire 115,000,000.

La spesa occorrente per i pagamenti a carico dello Stato, in applicazione dei decreti, farà carico al capitolo 192 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1926-27 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. All'uopo gli stanziamenti relativi saranno aumentati di lire 4,025,000 annue.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto o che risultino con esso compatibili.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1^o luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » (Numero 756).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, che reca disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina e Regia aeronautica ;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica alcuni speciali provvedimenti e di apportare qualche variante apparsa indispensabile in talune disposizioni speciali riguardanti l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I capitani di vascello, i contrammiragli e gli ammiragli di divisione e gli ufficiali dei gradi corrispondenti dei Corpi militari della Regia marina e della Regia aeronautica, che abbiano almeno due campagne di guerra, quando si siano trovati o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, per essere esclusi definitivamente dall'avanzamento nel periodo dal 1° febbraio 1926, al 31 dicembre 1928, saranno in deroga alle disposizioni vigenti collocati in aspettativa per riduzione di quadri, regolata, meno per quanto riguarda la durata ed il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui al precedente comma saranno collocati in ausiliaria o a riposo e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Anche per gli ufficiali predetti si applica analogamente il disposto dell'art. 51 della legge sull'avanzamento per i Corpi militari della Regia marina, però dalla data di partecipazione del dispaccio ministeriale che comunica loro il provvedimento che li riguarda, essi non possono prendere parte a Commissioni di avanzamento.

Art. 2.

I generali di armata e di corpo di armata, gli ammiragli di armata e di squadra, e gli ufficiali di grado corrispondente dei Corpi militari della Regia marina e della Regia aeronautica, che avendo due campagne di guerra verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, nel periodo che intercede dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1927, saranno collocati in aspettativa per riduzioni di quadri, anzichè in ausiliaria di autorità, ed avranno il trattamento stabilito dall'articolo precedente. Anche questi ufficiali, dalla data di partecipazione del dispaccio ministeriale che comunica loro il provvedimento che li riguarda, non possono prendere parte a Commissioni di avanzamento.

Art. 3.

Per i tenenti generali del Genio navale provenienti dal Corpo per la direzione di macchina, che non fossero iscritti nel quadro di avanzamento a generale ispettore del Genio navale, non si farà luogo all'applicazione dell'art. 33 della legge di avanzamento.

Tale disposizione avrà vigore sino al 1° gennaio 1932.

Art. 4.

Alla legge sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina sono apportate le seguenti varianti:

- a) nell'art. 13, le parole « successivo a quello » sono abrogate;
- b) all'art. 33, comma 2°, « anzichè per l'applicazione dell'art. 30 » intendasi « per l'applicazione dell'art. 39 »;
- c) nell'art. 37, 2° comma, le parole « dal giudizio definitivo » sono sostituite dalle seguenti « dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo »;
- d) nell'art. 51, le parole « della classifica definitiva » sono sostituite dalle seguenti « del dispaccio ministeriale di partecipazione della classifica definitiva »;

Inoltre l'ultimo periodo dell'articolo stesso « alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri » è soppresso;

e) nell'art. 92, dopo il 1° comma aggiungere: « Per gli ufficiali del Genio navale gli articoli 78 e 79 avranno integrale applicazione dai quadri di avanzamento del 1926 »;

f) nell'art. 92, comma 2°, sono soppresse le parole « tranne che per i tenenti colonnelli, pei quali il servizio di comandante in seconda di una Direzione marittima equivarrà a tutti gli effetti quale Comando »;

g) nella tabella *F* annessa alla legge sull'avanzamento, nella colonna « altre condizioni », in corrispondenza al grado da « tenente colonnello a colui-

nello », le cui parole « di cui uno al Comando di una Direzione marittima o di un Compartimento marittimo » sono sostituite dalle seguenti « di cui uno quale Comandante in seconda di una Direzione marittima o comandante di un Compartimento marittimo, o incarico equipollente ».

Nella stessa tabella e nella stessa colonna, in corrispondenza del grado « da maggiore a tenente colonello di porto » sono aggiunte le parole « o incarico equipollente ».

All'art. 67 della legge sull'avanzamento sono aggiunti i seguenti commi :

« Tale disposizione si applica pure ai guardiamarina e sottotenenti di complemento della Regia marina che siano stati o siano comunque richiamati dal congedo e si siano vincolati o si vincoleranno a completare fino a tre anni il servizio precedentemente compiuto dopo la ferma di leva.

« Le promozioni degli ufficiali di cui ai precedenti comma avranno luogo, in ogni caso, ad anzianità e ad esse si applicherà il disposto dell'art. 64 della legge, però potranno avere corso prima che siano promossi ufficiali più anziani dello stesso grado e corpo, che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti comma ; in questo caso le promozioni stesse dovranno essere disposte con riserva di anzianità rispetto ai pari grado più anziani ».

Art. 5.

In deroga all'art. 40, comma 2^o, della legge 8 luglio 1926, n. 1179, i tenenti per la direzione delle macchine, che hanno già sostenuto con esito favorevole gli esami del corso superiore, saranno classificati per l'avanzamento a capitano con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge 8 luglio 1926, n. 1179.

Art. 6.

Se vi fossero ufficiali che, già iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1926, anteriormente alla pubblicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, venissero raggiunti dai limiti di età stabiliti per il collocamento in ausiliaria degli ufficiali del loro corpo e grado, prima della compilazione di nuovi quadri di avanzamento, sarà sospeso per essi il collocamento in ausiliaria in attesa che siano compilati ed approvati i nuovi quadri di avanzamento.

Se ad essi venisse assegnato nei nuovi quadri di avanzamento un posto per il quale dovesse loro spettare l'avanzamento per vacanze verificatesi anteriormente alla data di compimento dei limiti di età prescritti per il collocamento in ausiliaria degli ufficiali del loro grado e corpo, sarà dato corso alla loro promozione con decorrenza dalla data con la quale si verificarono rispettivamente le vacanze,

Se essi non fossero iscritti in quadro o fosse loro assegnato un posto per il quale non dovesse loro spettare l'avanzamento, a norma del comma precedente, si darà corso al loro collocamento in ausiliaria dalla data di compimento dei limiti di età stabiliti per il loro grado e corpo, e per il tempo nel quale furono tratti in servizio saranno considerati come richiamati in temporaneo servizio.

Art. 7.

Per gli ufficiali per la direzione delle macchine le vacanze che eventualmente si verificheranno in seguito all'applicazione dell'art. 45 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, saranno considerati soltanto agli effetti dell'articolo precedente come avvenute dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 8.

Il presente decreto, salvo il disposto degli art. 1 e 2, entra in vigore dal 30 luglio 1926.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di fare l'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Boccioni, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Callaini, Camerini, Cao

Pinna, Cassis, Castiglioni, Cavallero, Cesareo, Corbino, Cornaggia, Corradini, Croce.

Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Novellis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Ferrero di Cambiano, Figoli.

Gallina, Garbasso, Ginori Conti, Giordani, Giordano Davide, Giordano Apostoli, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Lusignoli.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco, D'Aragona, Montresor, Morello, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Pullè.

Rajna, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni.

San Martino, Santucci, Scaduto, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Suardi, Supino.

Tacconi, Tamassia, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Viganò, Vigliani, Vitelli.

Zerboglio, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789):

Senatori votanti	133
Favorevoli	123
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo alla ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656):

Senatori votanti	133
Favorevoli	124
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche (N. 742):

Senatori votanti	133
Favorevoli	122
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608):

Senatori votanti	133
Favorevoli	120
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726):

Senatori votanti	133
Favorevoli	123
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (N. 711):

Senatori votanti	133
Favorevoli	120
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (N. 788):

Senatori votanti	133
Favorevoli	120
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804):

Senatori votanti	133
Favorevoli	118
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato (N. 736):

Senatori votanti	133
Favorevoli	112
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per l'abbruttamento delle farine per la panificazione e per i dolciumi (N. 698):

Senatori votanti	133
Favorevoli	120
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abbruttata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione (N. 720):

Senatori votanti	133
Favorevoli	123
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1143, concernente la concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali (N. 704):

Senatori votanti	133
Favorevoli	121
Contrari	12

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza:

SILI, segretario, legge:

Interrogazione con risposta scritta.

Interrogò l'onorevole Capo del Governo e ministro degli affari esteri sulle ragioni per cui la Francia — con manifesta persistente violazione della convenzione italo-francese ratificata nel giugno 1906 — non permette neppure oggi, dopo che essa, con ben 13 anni di ritardo, ne ha ultimata la costruzione in Valle Roja, l'inaugurazione e l'esercizio della ferrovia Cuneo-Breglio-Ventimiglia.

Nuvoloni.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 avrà luogo la seduta pubblica.

Quanto ai bilanci avverto che giovedì comincerà la discussione del bilancio della Pubblica Istruzione. Seguirà poi la discussione dei bilanci dell'Interno e delle Comunicazioni.

Dopo gli Uffici, domani alle ore 16 avrà luogo la seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne la estensione ad altri Enti delle disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura (N. 815);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole (N. 818);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925 per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano (Numero 612);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due codici Corviniani (N. 816);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Praga il 4 maggio 1926 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, riguardo all'adempimento dei contratti di assicurazione sulla vita e di assicurazioni di rendite stipulati tra imprese di assicurazione italiane e contraenti cecoslovacchi e tra imprese di assicurazione cecoslovacche e contraenti italiani, nonché al Protocollo finale annesso a quella Convenzione (N. 879);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 745);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 746);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma (N. 747);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato (N. 748);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1487, concernente stanziamento di fondi nei bilanci dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici per la lotta contro la malaria nella provincia dell'Istria (N. 636);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura (Numero 689);

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1650, portante disposizioni speciali per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (N. 756).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio (N. 760);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 ago-

sto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 823);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 228, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali (N. 871);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione (Numero 826);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali (N. 827);

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924 (N. 703);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria (N. 770);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 38, contenente provvedimenti per l'istruzione superiore (N. 813);

Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204, concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici (N. 822);

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e in caso di morte, alle loro famiglie (N. 632);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali (N. 586);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale (N. 620);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedi-

menti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (N. 625);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento (N. 642);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (Numero 645);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (N. 649);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina (N. 650);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928, dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (N. 710);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati (N. 802);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina (N. 803);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 812);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (N. 782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto commissariato di Napoli (N. 783);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto 3 aprile 1926, n. 643, relativo alla soppressione definitiva degli esoneri doganali per i macchinari ed i materiali importati in Italia (N. 633);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (N. 634);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, relativo alla istituzione della Milizia nazionale forestale (N. 706);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1698, portante modificazioni al Regio decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, relativo al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 759);

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N. 785);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione dei mutui concessi per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana (N. 707);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, concernente provvedimenti contro il cancro e i tumori maligni (N. 744);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese (N. 855);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (N. 856);

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree (N. 965);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili (N. 891).

La seduta è tolta (ore 18).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Mercoledì 1 giugno 1927

ALLE ORE 15

a) per la loro costituzione;

b) per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare (N. 953);

Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 972);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale (N. 973);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 675, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 975);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale (N. 976);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni (N. 978);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 750, concernente il

funzionamento dell'Istituto di liquidazioni (Numero 979);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie (N. 981);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440, che dà esecuzione alla Convenzione firmata a Roma addì 11 febbraio 1926, fra il Regio Governo d'Italia ed il Governo d'Austria, per definire amichevolmente l'assetto della Fondazione evangelica della contessa Elvine de La Tour (N. 982);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 983);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse per i mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano (N. 984);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma (N. 985);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile (N. 986);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie (N. 987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 988);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali (N. 989);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277,

sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 992);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (N. 993)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1926, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (N. 997);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno (N. 998);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, che istituisce un riparto di Milizia portuaria a Livorno (Numero 1003);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto Centrale di Statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno (N. 1004);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società Cooperativa «Unione Militare» in ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 1005);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di Pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia (N. 1007).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.
